

D'altra parte, l'operazione di prolungamento, nella maggioranza dei casi presenta convenienza anche per l'Istituto, in quanto, giusta le deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio di Amministrazione, viene aumentato al 6% il saggio d'interesse per quei mutui concessi a tasso inferiore e, viene mantenuto il tasso originario per quei mutui concessi al saggio d'interesse del 6% ed a tasso superiore.

Vi sono però dei casi nei quali non sembra possa evitarsi l'operazione relativa alla sospensione del pagamento della sesta bimestralità, e precisamente:

a) quando è stato già effettuato precedentemente o è in corso di istruttoria il prolungamento del mutuo e l'Ente locale mutuatario, nonostante le spese cui va incontro, richiede anche la sospensione del pagamento della sesta bimestralità. Le due operazioni - prolungamento e sospensione - entrambe segnalate, in tempi diversi, dalle superiori autorità, traggono infatti origine da esigenze diverse. Nel primo caso trattasi di un vero e proprio assetto finanziario dell'Ente locale, e nel secondo di operazione di carattere eccezionale e transitorio, conseguente al momentaneo divieto di aumentare la pressione tributaria;

b) quando l'Ente locale richiede solamente la sospensione del pagamento della sesta bimestralità e l'operazione di prolungamento non può essere prospettata dall'Istituto o perchè non sia conveniente per l'Istituto stesso (ad es. il prolungamento di un mutuo già ammortizzato in un lungo numero di anni come in 30-35 anni, al saggio attualmente vigente del 6%, in quanto, dovendosi mantenere il tasso invariato, non sarebbe opportuna una ancora più lunga immobilizzazione della somma mutuata) oppure perchè non vi sia convenienza per l'Ente mutuatario (ad es. il prolungamento di un mutuo già ammortizzato in un lungo numero di anni, ad un tasso inferiore al 6%, in quanto, do-